

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1764

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1996 (*)

—————

Modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433,
recante: «Disposizioni urgenti per le Forze di polizia»

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente ordinamento dei vari ruoli della Polizia di Stato subordina la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti, sovrintendenti, ispettori e commissari, oltre che alla regolare vincita dei previsti concorsi, con prove scritte ed orali, anche al superamento di un successivo corso di formazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevede la dimissione d'ufficio dai citati rispettivi corsi, per assenza dovuta ad infermità superiore a quarantacinque giorni, riportata durante il corso.

Con l'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, che ha reiterato il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 156, e che è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, la norma è stata in parte emendata, in quanto si consente agli allievi appartenenti alla Polizia di Stato, di chiedere l'ammissione al corso successivo, qualora dimessi per assenza protratta oltre il quarantacinquesimo giorno per malattia dipendente da causa di servizio.

Rimangono invece scoperte le situazioni degli allievi che abbiano contratto malattie non dipendenti da causa di servizio ovvero che non superino, per scarso profitto, il corso stesso.

A questi, pur vincitori di concorso, non è consentita alcuna prova d'appello circa la ripetizione del corso in questione e per gli stessi si verifica l'annullamento di un diritto

acquisito già in gran parte attraverso la vincita del concorso, che ha già ampiamente consentito di dimostrare il possesso dei richiesti requisiti fisici, psico-attitudinali e culturali, per l'ingresso in Polizia o per l'accesso al ruolo superiore.

Ne consegue che fatti di forza maggiore, come una sopravvenuta malattia non invalidante o altre contingenti situazioni incidenti su un servizio di sufficiente profitto, in relazione alle discipline del corso, devono consentire ai soggetti interessati di poter essere ammessi alla ripetizione del corso stesso.

Su questioni di tal genere è già sorto un contenzioso che si sta facendo sempre più nutrito per i ricorsi avanzati ai tribunali amministrativi da parte degli allievi colpiti in tal senso.

La norma correttiva proposta eliminerebbe il danno ingiusto derivante dall'attuale normativa, senza peraltro incidere, in alcun modo, sulle inderogabili esigenze della rigida selezione che deve presentare la scelta dei soggetti idonei a svolgere il compito di operatori di Polizia, in quanto, si è premesso che tale selezione si intende già effettuata e superata e che la prova di appello, qualora negativa, sarebbe irrevocabile e resisterebbe dinanzi a qualsiasi giudizio.

La norma proposta non comporta alcuna spesa, in quanto i soggetti interessati, risultano già vincitori di concorsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Gli allievi, vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di Polizia di Stato, dimessi dal corso di formazione per assenza dovuta a malattia sorta durante il corso o che non hanno superato il corso medesimo, fatta eccezione per i casi di espulsione, sono ammessi, in seguito a domanda e per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.

2-ter. Per le assenze verificatesi durante il corso successivo, vigono le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Il presente articolo ha efficacia retroattiva nei confronti del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato».

